

Recupero scatto 2013: facciamo chiarezza!

Il blocco dell'anzianità del 2013 è frutto di una misura ingiusta che abbiamo sempre contrastato e continueremo a contrastare.

E' una delle disposizioni risalenti alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal Governo Berlusconi-Tremonti (**Legge 122/10 e Legge 111/11**) e poi perpetuati dai successivi governi. Tra il 2007-2018, c'è stato il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle progressioni di carriera per gli anni 2011-2012-2013, la cancellazione del primo gradone di anzianità 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA. Gli scatti relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati poi ripristinati tagliando le risorse del FMOF, cioè il salario accessorio destinato ai lavoratori con la contrattazione d'istituto, scelte non condivise dalla FLC CGIL, ma avallate da Cisl, Uil, Snals.

La FLC CGIL ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013.

La **via giudiziale**, che pure la FLC CGIL ha portato avanti, finalizzata al riconoscimento di questo diritto si è dimostrata impervia poiché la **Corte Costituzionale**, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (*sentenza n. 310/13*), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica. La successiva sentenza della **Corte Costituzionale n. 178/15** ha sancito l'illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma niente dice sul tema del recupero dello scatto 2013.

Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se rappresentasse un elemento utile a un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 2013, richiamo improprio perché quella sentenza era rivolta al solo sblocco dei contratti nazionali.

In questa situazione l'ufficio legale della FLC CGIL ha valutato, in attesa di ulteriori sviluppi e per non esporre lavoratrici e lavoratori a inutili costi e rischi, di non intraprendere ricorsi massivi e di utilizzare invece uno strumento giuridico più opportuno come la **diffida**, che interrompe la prescrizione e preserva il diritto per chi ha prestato servizio nel 2013, in vista di futuri più favorevoli scenari giudiziari e/o contrattuali. (in allegato il modello di diffida da inviare – anche da chi oggi è in pensione - al Ministero via PEC personale o con Raccomandata A/R, conservando copia della diffida e delle ricevute).

Non vi è alcun termine perentorio entro il quale inviare la diffida; l'unica scadenza è che sia presentata entro il 2023.

L'impegno della Flc Cgil è di adottare tutte le iniziative più efficaci volte a sondare l'orientamento dei Giudici, anche attraverso ricorsi pilota, prendendo tutte le precauzioni a tutela di lavoratrici e lavoratori.

Per ulteriori informazioni scrivere a milano@flcgil.it o chiamare al n. 3426127369

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO

Viale Trastevere 76/a

00153 Roma

Comunicazione via pec – raccomandata a/r

dpit@postacert.istruzione.it

Oggetto: invito e diffida ad adempiere - Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di prescrizione

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____

c.f. _____, residente a _____
prov. _____ in via _____ n _____, attualmente in servizio presso l'istituto scolastico _____ in qualità di _____, con la presente intende contestare il mancato riconoscimento dell'anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto, con il presente atto diffida la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire tale riconoscimento con conseguente adeguamento della posizione retributiva e il pagamento delle differenze retributive maturate e maturande.

Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è lesivo dell' art. 3 Cost., in tema di tutela del principio di uguaglianza; dell'art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell'art.- 39 Cost. in tema del diritto di stipulare contratti collettivi da parte dell'art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall'art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. n.122/2013 nonché dall'art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell'anno 2013 delle maturazioni stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell'Unione Europea.

La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Luogo _____ data _____

Firma _____